

**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1254 del 11/02/2021

Fasc. n 9.11/2020/679

Oggetto: **Ferro Acciai S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Sondrio n. 2. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Sedriano (MI), in Via Edison n. 23. Art. 208 del d.lgs. 152/06.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”);
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022” che prevede l’obiettivo 17772, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Premesso che la Società Ferro Acciai S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Sondrio n. 2 ed impianto in Sedriano (MI), Via Edison n. 23 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale R.G. n. 5488/2011 dell’8.06.2011 avente per oggetto: “Ditta Ferro Acciai srl con sede legale in Milano, V.le Sondrio 2 - Rinnovo con varianti sostanziali ex art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. - attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, recupero (R4) e cernita (R12) di rifiuti speciali non pericolosi e autodemolizione presso l’impianto sito in Comune di Sedriano loc. C.na Serinda in Via Edison 23, già autorizzato con D.D. n° 92, R.G. 1501 del 16/02/2006, successivamente modificata con D.D. n° 59, R.G. 3810 del 27/02/2008”
- Disposizione Dirigenziale R.G. n. 7384/2011 del 27.07.2011 avente per oggetto: “Ferro Acciai srl., con sede legale in Milano, V.le Sondrio 2 ed impianto ubicato nel Comune di Sedriano loc. C.na Serinda in Via Edison 23. Rettifica Disposizione Dirigenziale recante n. R.G. 5488 del 08/06/2011. D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2769/2016 del 22.03.2016 avente per oggetto: “Ferro Acciai S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Sondrio n. 2. Autorizzazione della variante non sostanziale all’impianto di messa in riserva (R13), recupero (R4, R12), deposito preliminare (D15) e autodemolizione di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Sedriano (MI) - Via Edison n. 23 - già autorizzato dalla Provincia di Milano con Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 5488/2011 dell’8.06.2011 e s.m.i.. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 800/2019 del 7.02.2019 avente per oggetto: “Ferro Acciai S.r.l.. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all’impianto sito in Senago (MI) - Via Edison n. 23, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06”;

Vista l’istanza presentata dall’Impresa Ferro Acciai S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 28.07.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 134438), volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto sito in Sedriano (MI), Via Edison n. 23;

Vista la nota del 5.08.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 139735), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta di parere agli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i seguenti pareri:

- ATS Milano in data 11.08.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 142508), comunica che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza, non si hanno osservazioni in merito;
- il Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano in data 7.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 170511) ha trasmesso l'allegato tecnico per le emissioni in atmosfera;
- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 19.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 177484) esprime parere favorevole trasmettendo l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia e seconda pioggia in pubblica fognatura;
- il Comune di Sedriano in data 17.12.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 103687) ha trasmesso il certificato di presenza/assenza vincoli comunicando che sul mappale n. 1074 del foglio n. 1 non ci sono vincoli;

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione di autorizzazione di rinnovo all'Impresa Ferro Acciai S.r.l. dell'impianto sito in Sedriano (MI), Via Edison n. 23;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 2.666,00.= ricevuta dei versamenti effettuati nelle date del 27.07.2020 e del 6.08.2020;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 60.296,13.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Ferro Acciai S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 15.961,15.= (903,70 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a € 893,72.= (25,30 mc x € 353,25 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 14.164,92.= (80,20 mc x € 176,62);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi pari ad € 3.532,56.= (1,95 mc x € 353,25);
- recupero (R3, R4) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 30.000 t/anno (100 t/g), pari a € 42.390,77.=;
- autodemolizione superficie utile pari ad € 23.550,43.= (172,53 mq x 23,55);
- importo rideterminato per certificazione ISO 14001 pari a € 60.296,13.=;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica dell'11.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 24728) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici prime piogge e seconde piogge in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 19.10.2020 (prot. ATO n. 10829);
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 7.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 170511);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Rinnovo tal quale impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti - tav. n. 01 del 28 settembre 2020";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 5488/2011 dell'8.06.2011 e s.m.i. a favore dell'Impresa Ferro Acciai S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Sondrio n. 2, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, all'esercizio dell'impianto sito in Sedriano (MI), Via Edison n. 23, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" dell'11.02.2021, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, nell'allegato tecnico del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **26 febbraio 2031**;

2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. è determinato in € 60.296,13.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Ferro Acciai S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004 **entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data;**
4. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. l'Impresa dovrà predisporre, entro 30 giorni, un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH, CLP e POPs per l'EOW o dichiarazione di non assoggettabilità ai predetti adempimenti;
6. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001/EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;
7. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;

8. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
9. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
10. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
11. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
12. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
13. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line InLinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Ferro Acciai S.r.l., al Comune di Sedriano, A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01190632895689;

€5,00: 01190632895987; 01190632896055; 01190632896043; 01190632896032; 01190632896021;

Fascicolo 9.11/2020/679

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Ferro Acciai S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Sondrio n. 2 ed insediamento in Sedriano (MI), Via Edison n. 23. Rinnovo dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di attività di autodemolizione (R4, R12, R13) di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI070640
RAGIONE SOCIALE	Ferro Acciai S.r.l.
C.F./P.IVA	07999610152
SEDE LEGALE	Viale Sondrio n. 2 - Milano
SEDE OPERATIVA	Via Edison n. 23 - Sedriano (MI)
CODICE ATECO	46.77.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	1
Particella catastale	n. 1074, n. 677 sub. 4
Gauss Boaga x	1497705
Gauss Boaga y	5038677
Via/Piazza/Località	Edison n. 23
Comune	Sedriano
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica
Scadenza autorizzazione	26 febbraio 2031

Attività/processi	<input checked="" type="checkbox"/> Autodemolizione (R13, R12, R4) <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12, R4) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input type="checkbox"/> End of Waste "caso per caso" <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15
-------------------	---

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 28.07.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 134438);
3.2 Avvio del procedimento il 5.08.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 139735);
3.3 Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di rinnovo tal quale;
3.4 La conferenza di servizi non è stata indetta perché trattasi di rinnovo tal quale;
3.5 Sospensioni del procedimento dal 5.08.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 139735) al 27.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 14265);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 5.500 mq circa e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Rinnovo tal quale impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti" - tav. n. 01 del 28 settembre 2020.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 5488/2011 del 8.06.2011 e s.m.i.:

- rinuncia al ritiro del codice EER 170504;
- rinuncia all'operazione di recupero R4 sui codici EER 170401, 170403 e 170411.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. La Società Ferro Acciai S.r.l. è in possesso della certificazione al Regolamento (UE) n. 333/2011. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera. Presso l'impianto sono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, rottamazione (R12), recupero (R4, mediante produzione di pezzi ricambio) di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui all'EER: **16.01.04*** - veicoli fuori uso La Società, in ottemperanza al D.lgs. 119 del 2020, con nota del 22.12.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 216859), hanno comunicato di essere dotati di un sistema di pesatura.

L'impianto è autorizzato come "centro di raccolta", ovvero impianto di trattamento, autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua le operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, rottamazione (R12), reimpiego e riciclaggio (R4 per la produzione di pezzi di ricambio) di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui all'EER:

- **16.01.04*** - veicoli fuori uso;
- **16.01.06** - veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- **16.01.22** - componenti non specificati altrimenti;

L'impianto si sviluppa su una superficie utile di **172,53 mq**.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1 conferiti da terzi:

- 6.1.1.** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 811,60 mc;
6.1.2. messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 24,30 mc;

6.1.3. deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 17 mc;

6.1.4. deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi: 1,95 mc;

6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1. messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 92,10 mc;

6.2.2. messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 1 mc;

6.2.3. deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 63,20 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R4, R12) sono pari a 30.000 tonnellate anno pari a 100 ton giorno quantitativo massimo;
8. Il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che é possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi é pari a 1200 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a 1 anno, oltre la quale tutti i materiali End of Waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;
9. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R4	R12	D15
010408		scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Q	X		X	
010413		rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Q	X		X	
020104		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	K	X		X	
020110		rifiuti metallici	X	X	X	X	
030101		scarti di corteccia e sughero	H	X		X	
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	H	X		X	
030301		scarti di corteccia e legno	H	X		X	
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	A - A1	X		X	
040108		rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	L	X		X	X
040109		rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	L	X		X	X
100809		altre scorie	Q	X		X	
101103		scarti di materiali in fibra a base di vetro	Q	X		X	X
101112		rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	B1 - Q	X		X	X
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi	R	X	X	X	
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi	R	X	X	X	
120103		limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	C - C1 - D - E - F	X	X	X	
120104		polveri e particolato di metalli non ferrosi	C - C1 - D - E - F	X	X	X	
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	G - G1	X		X	
120113		rifiuti di saldatura	R	X	X	X	
120117		residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	Q	X		X	
150101		imballaggi di carta e cartone	A - A1	X		X	
150102		imballaggi di plastica	G - G1	X		X	
150103		imballaggi in legno	H	X		X	



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R4	R12	D15
150104		imballaggi metallici	R	X	X	X	
150105		imballaggi compositi	L	X		X	X
150106		imballaggi in materiali misti	L	X		X	X
150107		imballaggi di vetro	B1	X		X	
150109		imballaggi in materia tessile	L	X		X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	U7	X			X
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	V1	X			
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	U10	X		X	
160103		pneumatici fuori uso	P	X		X	
160107	*	filtri dell'olio	U9	X			X
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	W	X	X	X	
160113	*	liquidi per freni	V4	X			X
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	V3	X			X
160116		serbatoi per gas liquefatto	R	X	X	X	
160117		metalli ferrosi	R	X	X	X	
160118		metalli non ferrosi	X	X	X	X	
160119		plastica	K - K1	X		X	
160120		vetro	B	X		X	
160122		componenti non specificati altrimenti	Y	X	X	X	
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 a 160213	AD - AE - AF - 1 - 2	X	X	X	
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	AD - AE - AF - 1 - 2	X	X	X	
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	L	X		X	X
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	V7	X			
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	U12	X	X	X	
160601	*	batterie al piombo	V6	X			
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	U11	X	X	X	
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	U11	X	X	X	
160804		catalizzatori esauriti da cracking catalitico (tranne 160807)	U11	X	X	X	
170101		cemento	Q	X		X	
170102		mattoni	Q	X		X	
170103		mattonelle e ceramiche	Q	X		X	
170107		miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	Q	X		X	
170201		legno	H	X		X	
170202		vetro	B1	X		X	



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R4	R12	D15
170203		plastica	G - G1	X		X	
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	Q	X		X	
170401		rame, bronzo, ottone	D - E - F	X		X	
170402		alluminio	C - C1	X	X	X	
170403		piombo	D - E - F	X		X	
170405		ferro e acciaio	I - R	X	X	X	
170407		metalli misti	C - C1 - D - E - F - X	X	X	X	
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	J	X		X	
170604		materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	L	X		X	X
170802		materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	Q	X		X	X
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	Q	X		X	X
190102		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R	X	X	X	
191001		rifiuti di ferro e acciaio	R	X	X	X	
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X	
191201		carta e cartone	A - A1	X		X	
191202		metalli ferrosi	R	X	X	X	
191203		metalli non ferrosi	C - C1 - X	X	X	X	
191204		plastica e gomma	G - G1	X		X	
191205		vetro	B1	X		X	
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206	H	X		X	
191208		prodotti tessili	L	X		X	X
200101		carta e cartone	A - A1	X		X	
200102		vetro	B1	X		X	
200110		abbigliamento	L	X		X	X
200111		prodotti tessili	L	X		X	X
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	AG	X			
200134		batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	U8	X			
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	AD - AE - AF - 1 - 2	X	X	X	
200138		legno diverso da quello di cui alla voce 200137	H	X		X	
200139		plastica	G - G1	X		X	
200140		metalli	X	X	X	X	
200202		terra e roccia	Q	X		X	
200307		rifiuti ingombranti	L	X		X	X

10. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
			R13	D15
150105		imballaggi in materiali compositi	X	X
150106		imballaggi in materiali misti	X	X



Codice	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
			R13	D15
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X
170802		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	
191201		carta e cartone	X	X
191202		metalli ferrosi	X	X
191203		metalli non ferrosi	X	X
191204		plastica e gomma	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

11. presso l'impianto non si effettuano miscele;

12. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 12.1** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 12.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Rinnovo tal quale impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti - tav. n. 01 del 28 settembre 2020", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 12.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 12.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 12.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 12.4** in riferimento alla verifica analitica per i RAEE è possibile fare una caratterizzazione mediante schede tecniche e/ o di sicurezza;
- 12.5** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;



- 12.6** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 12.7** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'ideale procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 12.8** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 12.9** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 12.9.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 12.9.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 12.9.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 12.9.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 12.9.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 12.9.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 12.9.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 12.9.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 12.9.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 12.9.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 12.9.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 12.9.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
- 12.9.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
- 12.9.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;



- 12.9.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
- 12.9.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
- 12.9.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
- 12.9.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 12.9.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 12.9.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 12.9.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 12.9.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti. Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 12.9.8** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 12.9.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 12.10** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio e alluminio solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 12.11** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste",



nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

- 12.12** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nel Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 12.13** ogni partita di rottami metallici assoggettati al Regolamento (UE) n. 333/2011 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 12.14** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 12.15** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 12.16** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 12.16.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 12.16.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 12.16.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 12.16.4** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011;

RAEE

12.17 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

12.18 l'impianto deve essere dotato di:

- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;



- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

12.19 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;

12.20 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

12.20.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

12.21 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

12.22 il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

12.23 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

12.24 l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

12.25 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

PILE E ACCUMULATORI

12.26 per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal d.lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo, ed in particolare, oltre a quanto già stabilito con le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento, quanto segue:

12.26.1 l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

12.26.2 deve essere garantita:



- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
 - idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio;
- 12.26.3** lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
- le tipologie di rifiuti stoccati (CER);
 - lo stato fisico;
 - la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- 12.26.4** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 12.26.5** l'impianto deve possedere e rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- 12.26.6** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 12.26.7** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
- 12.26.8** il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- 12.26.9** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 12.26.10** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- 12.26.11** lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 12.26.12** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 12.26.13** lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 12.26.14** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 12.26.15** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura;
- 12.26.16** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

- 12.26.17** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 12.26.18** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 12.26.19** lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per tali sistemi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 12.26.20** le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- 12.26.21** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

VEICOLI FUORI USO

- 12.27** il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree è così determinato:
- il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
 - il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse, anche se disposte su strutture tipo Cantilever, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 5 m;
- 12.28** le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. 209/03 e ss.mm.ii., devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2, del sopraccitato decreto legislativo:
- effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al d.lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
- 12.29** i settori di raccolta dei veicoli trattati e da trattare possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
- i veicoli devono essere tenuti separati;
 - entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

- 12.30** denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- 12.31** i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.
- 12.32** fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- 12.33** il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano) è consentito a condizione che l'Impresa sia dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e/o combustione dei gas ivi contenuti;
- 12.34** non è consentito il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano), non essendo l'Impresa dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti; tali veicoli potranno essere ritirati solamente con serbatoio già bonificato e con documentazione attestante l'avvenuta bonifica;
- 12.35** i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
- 12.36** le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia (con ruote rivolte a terra), non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 12.37** le operazioni effettuate presso il centro di raccolta devono prevedere:
- 12.37.1** per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso:
- la rimozione degli accumulatori, la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e lo stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - la rimozione o la neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, serbatoi o contenitori di gas compresso (gpl o metano);
 - il prelievo del carburante e l'avvio a riuso; durante questa operazione devono essere evitati sversamenti ed adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - la rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione, devono essere evitati sversamenti,



- adottati opportuni accorgimenti ed utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- la rimozione dei filtri che devono essere privati dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri devono essere depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 - la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - la rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 12.37.2** per l'attività di demolizione:
- lo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - la rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 - l'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 12.37.3** per le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:
- la rimozione dei catalizzatori ed il deposito dei medesimi in apposito contenitore, adottando i necessari accorgimenti per evitare la fuoriuscita di sostanze e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
 - la rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - la rimozione dei componenti in vetro;
 - le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 12.38** l'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa oleodinamica, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di cui al precedente punto, ivi comprese quelle di trattamento per la promozione del riciclaggio;
- 12.39** i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- 12.40** per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/06;
- 12.41** l'asportazione delle componenti pericolose dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici;
- 12.42** i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 del d.lgs. 152/06, così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 7.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998) salvo diversa prescrizione stabilita nel seguente provvedimento;
- 12.43** i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;



- 12.44** qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 12.45** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 12.46** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 12.47** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiagati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 12.48** gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite ed adeguate cisterne e/o contenitori;
- 12.49** qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico, che garantiscano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti con appositi sistemi di copertura;
- 12.50** gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi; devono comunque essere rispettati gli adempimenti stabiliti dal d.lgs. 188/08;
- 12.51** per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 12.52** la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal decreto ministeriale 20 settembre 2002 (G.U. 1 ottobre 2002, n. 230);
- 12.53** il deposito dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 12.54** deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 12.55** è consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del Dlg209/2003 e ss.mm.ii recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;
- 12.56** le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso, sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;

- 12.57** le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il CER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al d.lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato I - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 15 del d.lgs. 209/03, per consentirne il recupero completo;
- 12.58** i materiali scartati devono essere depositati negli appositi contenitori;
- 12.59** le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 12.60** i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;
- 12.61** dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche;

VARIE

- 12.62** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 12.63** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 12.64** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 12.65** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
- 12.66** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
- 12.67** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 12.68** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 12.69** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;
- 12.70** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;

- 12.71** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 12.72** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 12.73** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 12.74** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

13. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi;

Fascicolo 9.9\2020\26

Pagina 1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.
Impresa: Ferro Acciai S.R.L. Via Edison, 23 -20018- Sedriano (MI)

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITA':

L'attività complessivamente svolta dalla ditta, che ha presentato richiesta di rinnovo della precedente autorizzazione, è rivolta a:

- messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- recupero R4 di rifiuti speciali non pericolosi;
- selezione e cernita R12 di rifiuti speciali non pericolosi;
- messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in uscita;
- deposito preliminare D15 di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
- attività di autodemolizione, ossia messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli.

Per il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie dei rifiuti utilizzati, della produzione annua e delle attività condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il gestore descrive e fa riferimento esclusivamente alle operazioni di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti, già precedentemente autorizzate, e per le quali non sono previste modifiche né in termini di quantità e tipologia di rifiuti trattati, né in termini di attività, e che generano emissioni diffuse di polveri.

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Data la particolare attività svolta - tipicamente caratterizzata dalla presenza di emissioni diffuse legate prevalentemente alle operazioni di movimentazione, trattamento e stoccaggio dei materiali nonché connesse alla movimentazione dei mezzi sia di esercizio che in transito da e per il sito - è necessario che il gestore attui puntualmente tutte le prescrizioni di cui all'allegato tecnico 8 ex DGR 196/05 con particolare riferimento all'adozione di opportuni sistemi di contenimento della polverosità a presidio di tutte le zone dell'insediamento potenziali fonte di emissioni diffuse, quali le aree di stoccaggio dei materiali a diverso titolo presenti nell'insediamento, i trasporti di materiali, le vie di transito interne dei veicoli, etc..

Al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, l' esercente dovrà attuare anche le previsioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lvo 152/06, incrementando -

se del caso - i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere. Le misure di cui sopra dovranno essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, che in ogni caso dovranno essere efficaci.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti.

In particolare il gestore dovrà:

- evitare lo stoccaggio all'aperto di rifiuti pericolosi che possano dare origine a dispersione di polveri classificate pericolose, cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate;
- provvedere a periodiche operazioni di pulizia/spazzamento dei piazzali;
- gestire il complesso delle attività nel rispetto delle prescrizioni relativa alla gestione rifiuti.

3. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO
(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)

Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
Viale Piceno, 60 -20129 Milano - tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria:Dott.ssa Raffaella Correnti, tel:02.7740.3548 - email: r.correnti@cittametropolitana.mi.it*

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Emissioni in atmosfera

L'Impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza, la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riassume - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGR n. 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7570 "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e, laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L' esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l' esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsioni di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;
 - laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l' esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
 - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell' esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l' esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

- A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare

riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
 - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$);

- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in mg/Nm³T o in mg/Nm³S);
- temperatura dell'effluente in °C;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Le norme tecniche in vigore per le analisi delle emissioni si possono consultare alle pagine:

[-https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf](https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf)

[-https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli](https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli)

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59**
"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".
2. **D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**
"Norme in materia ambientale"
 In particolare Parte V - Titolo I:
 - art. 269, c. 2, c. 2-bis - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
 - art. 269, c. 8 - Modifica sostanziale/rinnovo dell'autorizzazione in corso;
 - art. 281, c. 3 - Adeguamento normativo.
3. **Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.**
"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
4. **D.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501**
"Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia".
5. **D.g.r. 20 dicembre 2002 n. 7/11667**
"Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203".
6. **D.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13943**
"Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 - Sostituzione - Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402".

7. **D.g.r. 23 gennaio 2004 n. 7/16103**
“Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore 'Trasformazione materie plastiche e gomma'. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667”.
8. **D.g.r. 22 giugno 2005 n. 8/196**
“Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”.
9. **D.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8/8832**
“Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale per impianti e attività a ridotto impatto ambientale(art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06)”.
10. **D.d.s. 26 gennaio 2009 - n. 532**
“Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Attuazione della d.g.r. n.8/8832 del 30 dicembre 2008”.
11. **D.d.s. 6 agosto 2009 n. 8213**
“Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione”.
12. **D.d.s. 17 dicembre 2010 n. 13228**
“D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni”.
13. **D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2605**
“Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambientale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”.
14. **D.d.u.o. 23 dicembre 2011 n. 12772**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/ asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009”.
15. **D.g.r. 15 febbraio 2012 n. IX/3018**
“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.
16. **D.g.r. 30 maggio 2012 n. IX/3552**
“Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”.
17. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3780**
“Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”.
18. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3792**
“Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche”.
19. **D.g.r. 6 agosto 2012 n. IX/3934**
“Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”.

20. **D.d.s. 23 luglio 2012 n. 6576**
“Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”.
21. **D.d.s. 28 giugno 2013 n. 5624**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”.
22. **D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965**
“Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici”.
23. **D.d.s. 13 maggio 2016 n. 4212**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi”.
24. **D.d.u.o. 1 dicembre 2016 n. 12779**
“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»”.
25. **D.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6030**
“Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di 'Emissioni in atmosfera' ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 (“CLP”) e successive modificazioni e integrazioni”.
26. **D.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7570**
“Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”
27. **D.g.r. 7 giugno 2017 - n. X/6675**
“Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”.
28. **D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/982**
“Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale”.
29. **D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983**
“Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”.
30. **D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2481**
“Disposizione per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale”.
31. **D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322**
“Approvazione degli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all'autorizzazione in via generale per le categorie di attività «Medi impianti di combustione industriali», «Lavorazione materiali lapidei» e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale»”.

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inhalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell’ambiente e Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all’esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normative di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 71095 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2020\38

Pagina 1

Spettabile:

**Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano**
Settore Rifiuti e bonifiche
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano
c.a. Dott. Piergiorgio Valentini

Oggetto: Impresa Ferro Acciai S.r.l. - Istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Sedriano (Mi), in Via Thomas Alva Edison n. 23. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Ferro Acciai S.r.l. in data 28.07.2020 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 05.08.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 8247) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Sedriano (Mi), Via Thomas Alva Edison n. 23.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il Rinnovo del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche, con versamenti effettuati in data 27.07.2020 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 25.08.2020 (Cod. Procedimento: 1558516), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 06.08.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 8292) e pervenuto in data 25.08.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 8704).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 28.12.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 17941), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 22.03.2016 (R.G. n. 2769/2016), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PIEMONTE 60 - 20133 MILANO
TELEFONO 02 71049311 (CENTRALINO)

**amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente
Autorità.**

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

*Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PIENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710400 1* (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2020\38

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	FERRO ACCIAI S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	MILANO – VIALE SONDRIO N. 2
Indirizzo Impianto	SEDRIANO (MI) – VIA THOMAS ALVA EDISON N. 23
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Michele Gorgoglione in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 22.01.2019 (Prot. Uff. Ambito 761) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'attività svolta dall'Impresa all'interno dell'insediamento produttivo consiste nella messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), recupero (R4), selezione-cernita (R12) e autodemolizione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 2.488 mq, nonché da una superficie scoperta totale è pari a 2.323,36 mq, di cui 1.552 mq scolante impermeabilizzata, 100 mq scolante non impermeabilizzata e 671,36 mq a verde.

1.2. Dall'elaborato grafico "Tav. 01 avente ad oggetto "Planimetria con indicazione distribuzione interna aree e particolari" del 10.07.2020", allegato all'istanza, si evince la presenza di n. 2 punti di scarico nella rete fognaria pubblica.

Il primo scarico indicato con il codice STIS1 è costituito da:

- acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali, le quali vengono intercettate tramite caditoie e mediante una rete di raccolta ed esse dedicata vengono scaricate nella rete fognaria pubblica previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione.

Il secondo scarico invece risulta costituito da:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dalle docce;
- acque meteoriche provenienti del parcheggio fornitori, raccolte mediante n. 2 caditoie e scaricate nella rete fognaria pubblica, unitamente alle succitate acque reflue domestiche, previo passaggio in fossa Imhoff.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture sono disperse localmente mediante pozzi



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PIENO 59 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 7096 11 (CENTRALINO)

perdenti, non quantificati.

L'Impresa nell'ambito dell'ottemperamento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del 25.09.2013 (R.G. n. 10099/2013) ex art. 124 D.lgs. 152/06 ha dichiarato che l'attuale assetto della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche decadenti dal sito è stato determinato, come comprovato dalla documentazione allegata, dalle richieste di ARPA – Dipartimento Provinciale di Parabiago nel 2006. È stato eseguito uno studio per verificare la possibilità di intervenire con nuove opere edili sulla rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche per soddisfare quanto prescritto, evidenziando che tale intervento comprometterebbe la stabilità della pavimentazione già sollecitata dal precedente intervento.

- 1.3. Preso atto di quanto sopra e sentito sul punto il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A., si ritiene che l'attuale assetto fognario, conforme ai dettami imposti da ARPA con parere del 16.02.2006 (Prot. n. 22784) risulta comunque idoneo a garantire il corretto smaltimento dei reflui meteorici di dilavamento delle superfici scolanti, senza che il Gestore medesimo abbia rilevato problemi di sovraccarico delle reti fognarie pubbliche.
- 1.4. L'approvvigionamento idrico stimato dall'Impresa è pari a 190 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tav. 01 avente ad oggetto *"Planimetria con indicazione distribuzione interna aree e particolari"* del 10.07.2020".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 25.08.2020 (Cod. Procedimento: 1558516) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale nella medesima data (Prot. Uff. Ambito n. 8704), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:
 - *"La rete di fognatura interna risulta conforme alle disposizioni dell'art. 44 del "Regolamento del servizio idrico integrato" il quale prevede che le reti di fognatura interna agli insediamenti a qualsiasi uso destinati debbano essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.*
 - *Tutte le linee devono essere separatamente campionabili e devono essere campionabili anche gli scarichi generali prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica.*
 - *Non risultano presenti pozzetti di campionamento.*
 - *Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche pertanto non è conforme alle prescrizioni del R.R. 04/2006 nonché del Regolamento del Servizio Idrico Integrato art. 57 in quanto:*




AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PUENO 60 - 20128 MILANO
TELEFONO 02 710490 11 (CENTRALINO)

- *non viene effettuata la separazione, delle acque meteoriche di prima pioggia relativamente a quelle provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti.*
 - *Quanto sopra evidenziato era stato già oggetto di prescrizione nell'autorizzazione rilasciata nel 2013, ma a seguito attente valutazioni effettuate dalla ditta circa la possibilità di effettuare tale separazione si era soprasseduto nell'ottemperamento della prescrizione n° 5 in quanto:*
 - *l'attuale assetto della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche decadenti dal sito è stato determinato, come documentato dalla documentazione allegata, dalle richieste di ARPA dipartimento Provinciale di Parabiago nel 2006;*
 - *è stato eseguito uno studio per verificare la possibilità di intervenire, con nuove opere edili, sulla rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche per soddisfare quanto prescritto, il quale ha evidenziato che tale intervento comprometterebbe la stabilità della pavimentazione già sollecitata dal precedente intervento.*
 - *Di conseguenza, con ns. nota del Gennaio 2015, si riteneva ottemperata la prescrizione suddetta.*
 - *In relazione a quanto sopra e in deroga a quanto previsto dal RSII all'art. 57, non si ritiene di prescrivere la presentazione di un progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche (limitatamente a quelle eccedenti la prima pioggia qualora attività soggette al R.R. 04/2006) recapitate nella rete fognaria pubblica, individuando un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi.”*
- 2.2. Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale inoltrata all'Impresa in data 10.03.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 3195) con cui si prendeva atto dell'impossibilità ad ottemperare alla prescrizione n. 5 contenuta nel titolo autorizzatorio del 25.09.2013 (R.G. n. 10099/2013) a fronte delle comprovate difficoltà tecniche nell'attuazione di quanto richiesto.
- 2.3. Considerato che l'attuale assetto fognario risulta conforme ai dettami imposti da ARPA Lombardia con parere del 16.02.2006 (Prot. n. 22784) ed è idoneo a smaltire i reflui meteorici di dilavamento delle superfici scolanti, senza peraltro che il Gestore Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. abbia rilevato problemi di sovraccarico delle reti fognarie pubbliche.
- 2.4. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.5. L'Impresa Ferro Acciai S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Thomas Alva Edison n. 23 nel Comune di Sedriano (Mi).
- 2.6. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 611 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710436 11 (CENTRALINO)

riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice ST1S1, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "*Regolamento del servizio idrico integrato*".
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Entro 90 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. In particolare dovrà installare idonei pozzetti di campionamento delle acque meteoriche recapitate in fognatura e recapitate nei pozzi perdenti posizionandoli immediatamente a monte di ogni possibile commistione con altre linee fognarie. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).**
- 3.5. **Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. una planimetria aggiornata che riporti lo stato fognario definitivo, comprensivo dei pozzetti di campionamento di cui alla prescrizione n. 3.4 e di tutti i pozzi perdenti presenti nell'insediamento.**
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque meteoriche.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PIEMONO 67 - 20149 MILANO
TELEFONO: 02 710496 11 (CENTRALINO)

- tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di trattamento delle acque meteoriche in caso di guasto ovvero manutenzione.
 - 3.9. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**
 - 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
 - 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
 - 3.12. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
 - 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
 - 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
 - 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENI 60 - 20129 MILANO
TELEFONI 02 716495 11 (CENTRALINO)

- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.18. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.19. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tav. 01 avente ad oggetto *“Planimetria con indicazione distribuzione interna aree e particolari”* del 10.07.2020 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO (02) 71049311 (CENTRALINO)

riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Sedriano (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.



Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe


Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58



- LEGENDA FOGNATURE**
- LINEA ACQUE NERE
 - LINEA ACQUE CHIARE
 - CADITOIA STRADALE SIFO VATA 50x50 H 90 cm
 - PLUVIALI CON POZZETTO 32x30 cm
 - POZZO DISOLETORE
 - POZZO DI PRIMA PIOGGIA
 - VASCA TIPO IM-PFF
 - POZZO PERDENTE Ø 200 cm H 275 cm
 - FOSSA STAGNA DI RACCOLTA
 - POZZETTO ISPEZIONE 50x50 cm
 - ARRIVO SCARICO ACQUE NERE DOMESTICHE
 - SIFONE FIRENZE Ø 315 mm

- STOCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLosi
- STOCAGGIO RIFIUTI PERICOLosi
- AREE PER
- AREE RIFIUTI SOVVALLI IN VISITA RD - DS
- AREE SELEZIONE-CERTIFICA RIF - RECUPERO RS
- AREE ATTIVITA' DI BENEFICAZIONE
- AREE RIFIUTI IN ENTRATA DA TORRE ORVANTI DA VEICOLI
- AREE GESTIONE RIFIUTI BASSI
- AREE GESTIONE RIFIUTI SOVVALLI IN VISITA BASSI
- AREE RS STOCAGGIO RIFIUTI SOVVALLI CERNIARI DA AUTOLIVELLAZIONE INTERNA



BANCA e ATTIVITA' DI COSTRUZIONE AFFIDATE AD ALTRA STRUTTURAZIONE

AREA	Descrizione Area/CON	MS	MC	TOTALE
1	AREA 1 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
2	AREA 2 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
3	AREA 3 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
4	AREA 4 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
5	AREA 5 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
6	AREA 6 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
7	AREA 7 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
8	AREA 8 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
9	AREA 9 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
10	AREA 10 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
11	AREA 11 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
12	AREA 12 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
13	AREA 13 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
14	AREA 14 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
15	AREA 15 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
16	AREA 16 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
17	AREA 17 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
18	AREA 18 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
19	AREA 19 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
20	AREA 20 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
TOTALE		2000	2000	4000

PRINCIPALI ATTIVITA' DI INTERVENZIONE E ATTIVITA'

DESCRIZIONE ATTIVITA'	MS	MC	TOTALE
1	100	100	200
2	100	100	200
3	100	100	200
4	100	100	200
5	100	100	200
6	100	100	200
7	100	100	200
8	100	100	200
9	100	100	200
10	100	100	200
11	100	100	200
12	100	100	200
13	100	100	200
14	100	100	200
15	100	100	200
16	100	100	200
17	100	100	200
18	100	100	200
19	100	100	200
20	100	100	200
TOTALE	2000	2000	4000

BANCA e ATTIVITA' DI COSTRUZIONE AFFIDATE AD ALTRA STRUTTURAZIONE

AREA	Descrizione Area/CON	MS	MC	TOTALE
1	AREA 1 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
2	AREA 2 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
3	AREA 3 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
4	AREA 4 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
5	AREA 5 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
6	AREA 6 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
7	AREA 7 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
8	AREA 8 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
9	AREA 9 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
10	AREA 10 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
11	AREA 11 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
12	AREA 12 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
13	AREA 13 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
14	AREA 14 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
15	AREA 15 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
16	AREA 16 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
17	AREA 17 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
18	AREA 18 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
19	AREA 19 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
20	AREA 20 - 10000 - 10000 - 10000	100	100	200
TOTALE		2000	2000	4000

Località: **Comune di Sedriano**

Progetto: **PER IL PROLONGAMENTO DI VIA FRANKLIN**

Progettista: **FERRO ASSOCIATI**

Scale: **01**

Revisione del progetto progettista in data 01/01/2018

ST1S1

Area Ambiente
e tutela del territorio

Settore rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 9.11/2020/679

Pagina 1

Spett.le
Ferro Acciai S.r.l.
ferro.acciai@pec.it

Spett.le
Comune di Sedriano
Ufficio Tecnico
comune.sedriano@postemailcertificata.it

Spett.le
A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. Città Metropolitana Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett. le
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
Azienda Speciale
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, rumore ed energia
Servizio Inquinamento Atmosferico
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
Groupama Assicurazioni S.p.A.
groupama@legalmail.it

OGGETTO: Ferro Acciai S.r.l. con sede legale in Milano, Via Sondrio n. 2 ed impianto in Sedriano (MI), Via Edison n. 23. Autorizzazione Unica ex art. 208 d.lgs. 152/06 Città Metropolitana di Milano di R.G. n. 1254 del 25.02.2021.

Con la presente si comunica l'accettazione della polizza fidejussoria n. 111288842 del 4.03.2021, acquisita il 5.03.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 38084) e l'appendice n. 1, acquisita l'8.03.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 39242), rilasciate dalla Società Groupama Assicurazioni S.p.A., le stesse sono conformi alle disposizioni contenute nella d.g.r. 19.11.2004 n. 7/1946.

Settore rifiuti e bonifiche

Viale Piceno, 60 - 20100 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;

Responsabile del procedimento: Dott. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Dott.ssa Tiziana Luraschi, tel: 02 7740.3629, email: t.luraschi@cittametropolitana.mi.it

Fascicolo 9.11/2020/679

Pagina 2



Città
metropolitana
di Milano

L' accettazione, conservata in allegato alla citata Autorizzazione, che si provvede a notificare all'Azienda ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della Autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Area Ambiente
e tutela del territorio

Settore rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 9.11/2020/679

Pagina 1

Spett.le
Ferro Acciai S.r.l.
ferro.acciai@pec.it

Spett.le
Comune di Sedriano
Ufficio Tecnico
comune.sedriano@postemailcertificata.it

Spett.le
A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. Città Metropolitana Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett. le
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
Azienda Speciale
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, rumore ed energia
Servizio Inquinamento Atmosferico
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
Groupama Assicurazioni S.p.A.
groupama@legalmail.it

OGGETTO: Ferro Acciai S.r.l. con sede legale in Milano, Via Sondrio n. 2 ed impianto in Sedriano (MI), Via Edison n. 23. Autorizzazione Unica ex art. 208 d.lgs. 152/06 Città Metropolitana di Milano di R.G. n. 1254 dell'11.02.2021. Rettifica Accettazione garanzia finanziaria.

Vista la nota dell'8.03.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 39537) di accettazione della fidejussione, con la presente si comunica che per mero errore materiale nell'oggetto è contenuta l'indicazione di R.G. n. 1254 del 25.02.2021 invece di R.G. n. 1254 dell'11.02.2021.

Settore rifiuti e bonifiche

Viale Piceno, 60 - 20100 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;

Responsabile del procedimento: Dott. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Dott.ssa Tiziana Luraschi, tel: 02 7740.3629, email: t.luraschi@cittametropolitana.mi.it

Fascicolo 9.11/2020/679

Pagina 2



Città
metropolitana
di Milano

Con la presente si provvede a rettificare la suindicata nota sostituendo nell'oggetto la dicitura "R.G. n. 1254 dell' 11.02.2021 invece di R.G. n. 1254 del 25.02.2021".

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.